

Formazione professionale Spazio ai soggetti privati

ItaliaOggi

PROFESSIONI

1 marzo 2013 37

Sentenza della Corte di giustizia europea sugli esperti contabili del Portogallo

L'Ue (ri)prende di mira gli ordini Poca concorrenza nella gestione della formazione continua

di ENRICO MANFROTTO
e DOMENICO PUCILLI

L'Europa prende nuovamente di mira gli ordini professionali. Dopo un lungo ping-pong sull'indipendenza delle tariffe e sulla possibilità di accedere alla formazione continua, la Corte di giustizia europea ha deciso di tornare alla carica. Per la Corte di giustizia (in occasione della seconda sessione del 20 febbraio) gli ordini professionali non possono occuparsi di formazione obbligatoria in via esclusiva. Perché in questo modo, violando la concorrenza e stabilendo condizioni di accesso a danno dei concorrenti, cioè di altri enti che erogano la formazione.

In caso. La sentenza prevede che da una decisione del 2010 scadrà prima della sentenza della Corte di giustizia che annullerà il regolamento di formazione dell'ordine portoghese.

avanti e come tali devono rispettare le regole sulla concorrenza. Per un'impugnazione si presuppone l'esistenza di un sistema di formazione obbligatoria che elimini parzialmente la concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti, è contrario al diritto dell'Unione.

Neppure il fatto che l'ordine sia tenuto per legge alla formazione obbligatoria lo sottrae alle norme del diritto dell'Unione. Inoltre la Corte dichiara che un regolamento adottato da un ordine professionale che stabilisce un sistema di formazione obbligatoria, per garantire la qualità del lavoro svolto, non figura una restrizione della concorrenza se non quando

chiama la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, e impone, per l'intera parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti di detto ordine professionale.

Spiega ora di grado del nuovo vertice del settore. E quindi enumerare le condizioni di accesso al mercato per stabilire se siano soddisfatte per appalti pubblici ma anche se l'istituzione appa-

stazionale aperta e determinata condizioni e corrette. La situazione italiana. Ma quale rivelata sarà questa sentenza in Italia? L'ordine appare arreso in base al punto di osservazione. In un lato, infatti, la sentenza prende di mira il ruolo degli ordini nella formazione continuativa che, in Italia, gli viene avocata da numerose associazioni ed enti di formazione ed altri, oltre a crediti formativi derivanti da corsi di formazione per le singole categorie. Dall'altro, invece, le richieste della professione degli ultimi anni hanno avuto come principio fondante la necessità per i professionisti di fare formazione. Tanto che, come ricorda la presidente del Ccp Marco Calboretto, ancora l'ultimo resting in carica il 12 aprile 2012 (12) il presidente del ministero della Giustizia ha chiesto ai ministri di



Formazione dei professionisti aperta anche ai soggetti privati. Gli ordini professionali dovranno garantire quindi il rispetto della concorrenza, stando attenti a non ostacolare l'accesso a operatori esterni interessati a occuparsi dell'aggiornamento degli iscritti all'albo. È questa la prima conseguenza di una sentenza della Corte di giustizia dell'Ue in tema di formazione continua (si veda anche ItaliaOggi del 1° marzo 2013) che il Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri ha analizzato in un apposito documento. Più in dettaglio, i regolamenti che i consigli nazionali sono tenuti a emanare per gestire la materia, dovranno essere formulati in modo da non configurare una indebita restrizione della concorrenza a favore degli ordini territoriali, per quanto attiene alla previsione sia di eventuali competenze esclusive per lo svolgimento di specifiche attività di formazione, sia di condizioni di accesso discriminatorie al mercato. Per fare un esempio, non si potranno prevedere riserve a favore esclusivo degli ordini territoriali. Inoltre, i requisiti dei corsi di aggiornamento dovranno essere identici per gli ordini o collegi e per gli altri soggetti (associazioni, istituti, fondazioni) autorizzati a organizzare i corsi di formazione. Anche le modalità e le condizioni per la gestione e l'organizzazione delle attività di aggiornamento professionale dovranno essere le stesse per gli ordini territoriali e per gli altri organismi di formazione diversi.

